

Padova, 7 gennaio 2021

Circolare n° 01/2021

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Novità “Legge di Bilancio 2021” e “Decreto Milleproroghe”.

Gentili Clienti, riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità introdotte dalla “**Legge di Bilancio 2021**” (Legge n. 178/2020) e dal “**Decreto Milleproroghe**” (D.L. n. 183/2020) con riferimento specifico alla normativa riguardante l’*Amministrazione del personale*.

COVID - NUOVI TRATTAMENTI DI CIG ORDINARIA, FIS, CIG IN DEROGA E FSBA

Vengono concesse altre **12 settimane gratuite** (prive di contributo addizionale) di **trattamenti di CIG ORDINARIA, FIS, CIG in DEROGA e FSBA** previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il **1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di **CIG Ordinaria**;
- il **1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di **FIS, CIG in DEROGA e FSBA**.

Tutti i trattamenti sono **riconosciuti** in favore dei lavoratori **in forza al 1° gennaio 2021**.

Aziende che non richiedono i suddetti trattamenti

Ai datori di lavoro privati che **non richiedano i suddetti interventi** di integrazione salariale è riconosciuto **un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un **periodo massimo di 8 settimane**, fruibile **entro il 31 marzo 2021**. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

INCENTIVI ASSUNZIONI

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE UNDER 36 (si deve attendere l’*autorizzazione UE*)

L’incentivo è **concesso** per le **assunzioni a tempo indeterminato**, nonché per le **trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine**, effettuate negli **anni 2021 e 2022** ed è previsto:

- nella misura del **100% della contribuzione a carico del datore di lavoro**,
- per un periodo **massimo di 36 mesi**,
- nel limite **massimo di 6.000 euro annui**.

L’incentivo è riconosciuto **ai lavoratori che**, alla data di assunzione o di trasformazione, **non abbiano compiuto 36 anni e non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato**.

L’esonero contributivo **spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi** nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero contributivo, ferme restando le condizioni suddette, è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una **sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE (si deve attendere l'autorizzazione UE)

Viene rivisto lo sgravio contributivo alle **assunzioni delle lavoratrici donne**, effettuate nel **biennio 2021-2022**, con contratto di **lavoro dipendente a tempo determinato/indeterminato** in presenza dei seguenti requisiti di anzianità di disoccupazione:

- Donne di età non inferiore a 50 anni disoccupate da almeno 12 mesi;
- Donne di tutte le età disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- Donne di tutte le età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate.

L'esonero è riconosciuto:

- nella misura del **100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL;**
- **per la durata di 12 mesi** (elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato);
- nel limite **massimo di 6.000 euro annui.**

N.B.: Le assunzioni **devono comportare un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

CONTRATTI A TERMINE: "PROROGHE E RINNOVI COVID"

E' stata disposta la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i **contratti a tempo determinato** possono essere **rinnovati o prorogati** per un **periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e entro il limite di durata massima di 24 mesi** anche in assenza di causale laddove prevista. L'utilizzo di tale deroga normativa è precluso a chi ha già utilizzato, per lo stesso contratto a termine, la precedente proroga acausale attivabile entro il 31/12/2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene **esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.** Il divieto non si applica nelle ipotesi che tali tipologie di licenziamento siano motivate:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, nei casi in cui non si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono** al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

DECONTRIBUZIONE SUD

Per il **periodo 2021-2029**, è previsto un **esonero contributivo parziale per i rapporti di lavoro dipendente** in favore dei **datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.** Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare **fino al 31 dicembre 2025;**
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare **per gli anni 2026 e 2027;**
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare **per gli anni 2028 e 2029.**

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

TUTELA LAVORATORI FRAGILI

Si estende al **periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** l'equiparazione del periodo di assenza al servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, **attestante:**

- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- una disabilità con connotazione di gravità.

I **lavoratori fragili che non si assentano** a seguito di prescrizione medica hanno diritto a **svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

STABILIZZAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE

È stata prevista la **stabilizzazione della detrazione spettante** ai percettori di **reddito di lavoro dipendente** e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è **pari a 1.200 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.**

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
$28.000 < RC \leq 35.000$	$960 + 240 \times \frac{(35.000 - RC)}{7.000}$
$35.000 < RC \leq 40.000$	$960 \times \frac{(40.000 - RC)}{5.000}$
> 40.000	0

N.B.: per i redditi annui fino a 28.000 euro rimane in vigore il trattamento integrativo pari a 1.200 euro su base annuale, che a partire dal luglio 2020 ha sostituito il c.d. "Bonus Renzi".

AGEVOLAZIONI FISCALI

ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO > il credito d'imposta previsto dal "Decreto Rilancio" (art. 120 del D.L. n. 34/2020) per gli interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro è fruibile dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021.

RICERCA E SVILUPPO/FORMAZIONE > sono stati prorogati al 2022: 1) il credito d'imposta per le aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative; 2) il credito d'imposta per la formazione 4.0.

Sono stati istituiti dei fondi per promuovere le **PMI CREATIVE** e l'**IMPRESA FEMMINILE**, per riconoscere il valore dell'attività di cura non professionale dei **CAREGIVER FAMILIARI**. Inoltre, sono stati prorogati i crediti d'imposta per le **ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO** e gli **INVESTIMENTI** nelle aree del **MEZZOGIORNO**.

CONGEDO DI PATERNITA'

Il congedo di paternità viene **esteso ai casi di morte perinatale** (la morte perinatale si riferisce alla morte del feto o del neonato dalle 28 settimane di gravidanza fin la prima settimana di vita) e viene **elevato a 10 giorni** (precedentemente era 7 giorni) la durata obbligatoria del congedo per il 2021.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

LAVORATORI IMPATRIATI

Nell'ambito della disciplina relativa al regime fiscale agevolato per i c.d. "lavoratori impatriati" è stata prevista per taluni soggetti la possibilità di **estendere l'agevolazione per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di determinate condizioni.**

SOGGETTI > coloro che abbiano **trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020** e risultino **beneficiari del regime di favore ordinario** (riduzione del 50% della base imponibile reddituale)

CONDIZIONI > versamento di un contributo pari al:

- **10% dei redditi** oggetto dell'agevolazione prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione SE *il soggetto ha almeno un figlio minorenni o è diventato proprietario di almeno un immobile a uso residenziale in Italia;*
- **5% dei redditi** oggetto dell'agevolazione prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione SE *il soggetto ha almeno tre figli minorenni e è diventato, o diventa, proprietario di almeno un immobile a uso residenziale in Italia.*

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Viene **prorogata al 2021 l'operatività del contratto di espansione**, estendendone l'applicazione anche alle imprese con **almeno 500 dipendenti** (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con **almeno di 250 unità** nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano **più di 1.000 dipendenti**, a fronte di un **impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita**, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

MISURE PER LA FAMIGLIA

BONUS BEBE' > è esteso ai figli nati o adottati nel 2021 il c.d. "Bonus Bebè", ovvero l'assegno corrisposto dall'INPS in quote mensili fino al compimento del 1° anno di età o al 1° anno di ingresso in famiglia. L'importo dell'assegno varia in base al valore dell'ISEE e viene aumentato del 20% nel caso di figlio successivo al primo.

SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI DISABILI > Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

SMART WORKING SEMPLIFICATO

Fino al 31 marzo 2021 è possibile utilizzare la **procedura semplificata** per effettuare le **comunicazioni di smart working** nonché applicare la modalità di **lavoro agile** ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in **assenza degli accordi individuali** previsti dalla Legge n. 81/2017.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

Il Cdl Alessio Bertagnin